Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 25 maggio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 702.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1883, che reca modificazioni al trattamento doganale delle monete d'argento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito il legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1883, recante modificazioni al trattamento doganale delle monete d'argento, con la soppressione dell'articolo 2 e la modificazione del numero dei successivi articoli 3 e 4 in 2 e 3.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 703.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, concernente provvedimenti a favore dell'industria alberghiera nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, concernente provvedimenti a favore della industria alberghiera nell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LESSONA — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 704.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1645, che riduce il prezzo dell'alcool carburante ed il relativo diritto erariale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1645, che riduce il prezzo dell'alcool carburante ed il relativo diritto erariale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 705.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 agosto 1936-XIV, n. 1593, che riduce la imposta di fabbricazione e la corrispondente sovratassa di confine sugli oli di semi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 agosto 1936-XIV, n. 1593, che riduce l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovratassa di confine sugli oli di semi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 15 aprile 1937-XV, n. 706.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1937-XV, n. 707.

Noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di affidare al Ministero delle comunicazioni per il periodo dal 14 febbraio al 31 dicembre 1937 il noleggio e la gestione delle navi mercantili occorrenti per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 14 febbraio 1937-XV al 31 dicembre 1937-XVI il Ministero delle comunicazioni è autorizzato a noleggiare e gestire navi mercantili nazionali, a provvedere ad operazioni di imbarco e sbarco di personale, materiale e provviste, in quanto detti noleggi, gestioni ed operazioni occorrono per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato, e ad organizzare i relativi servizi di vigilanza e controllo.

Art. 2.

Le condizioni di noleggio delle navi mercantili nazionali noleggiate per le straordinarie esigenze di cui all'articolo precedente sono stabilite dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 3.

Il direttore generale della Marina mercantile è autorizzato, entro i limiti stabiliti dal precedente art. 1, a rappresentare l'Amministrazione nella stipulazione dei contratti di noleggio di navi mercantili nazionali ed a firmarli per conto e nome dell'Amministrazione stessa.

Art. 4.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a derogare nel periodo 14 febbraio-31 dicembre 1937 agli articoli 3 (1° comma) 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 56 (2° comma) del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, limitatamente alle spese di cui al precedente art. 1.

Per le spese stesse, in caso di particolare urgenza, il Ministro per le comunicazioni può autorizzare l'esecuzione di contratti anche prima della loro approvazione, specificandone le ragioni nel relativo decreto.

Art. 5.

Il pagamento in conto o a saldo delle spese di cui agli articoli precedenti sarà effettuato a mezzo di mandato diretto a favore dei creditori.

Potranno essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati per provvedere al pagamento delle seguenti spese:

a) spese d'imbarco, sbarco, trasbordo di persone e cose;

b) spese di pilotaggio, ormeggio e spese portuali in generale;

c) tasse e diritti marittimi e portuali, diritti di transito del Canale di Suez, tasse e diritti sanitari e simili;

d) spese per forniture di combustibili e consumi e, in generale, spese dipendenti dalle condizioni particolari di noleggio;

e) indennità, competenze e assegni vari fissi al personale preposto alla esecuzione, vigilanza e controllo dei servizi concernenti i noleggi, le gestioni e operazioni di cui all'art. 1 e spese varie per il funzionamento degli uffici relativi;

f) rimborsi ad altre Amministrazioni.

Art. 6.

Per l'esecuzione dei servizi previsti dal presente decreto potrà essere richiamato personale militare in congedo.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore col 14 febbraio 1937-XV e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 133. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1937-XV, n. 708.

Conferimento al tenente generale medico del Regio esercito Franchi Luigi e al tenente generale commissario del Regio esercito Chiarizia Ettore, all'atto del loro collocamento in ausiliaria, del grado onorifico di tenente generale capo e del rango di Eccellenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 818, col quale nel ruolo degli ufficiali in congedo della giustizia militare — categoria magistrati — è istituito il grado di tenente generale capo, corrispondente al grado 3° della gerarchia;

Visti gli articoli 4 e 10 del R. decreto 16 dicembre 1927-V, n. 2110, che stabilisce l'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche;

Volendo dare al tenente generale medico Franchi Luigi e al tenente generale commissario Chiarizia Ettore un meritato riconoscimento dei servizi da essi resi in dipendenza della mobilitazione e preparazione delle Forze armate terrestri per le straordinarie esigenze dell'Africa Orientale;

Considerato che i predetti ufficiali generali non possono conseguire ulteriore avanzamento nel servizio permanente, avendo raggiunto il massimo grado conseguibile nel corpo sanitario e di commissariato;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' conferito al tenente generale medico del Regio esercito Franchi Luigi e al tenente generale commissario del Regio esercito Chiarizia Ettore, all'atto del loro collocamento in posizione ausiliaria, il grado onorifico di tenente generale capo, corrispondente al terzo grado gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Art. 2.

Ai predetti ufficiali generali si applicano le disposizioni dell'art. 10 e del secondo comma dell'art. 4 del R. decreto 16 dicembre 1927-V, n. 2210.

Il presente decreto, che ha vigore dal 7 ottobre 1936-XIV, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 129. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 709.

Proroga fino al 30 giugno 1937-XV delle disposizioni del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, sul trattamento economico al personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, convertito nella legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2298, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale;

Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2238, che ha prorogato sino a tutto il 31 dicembre 1936-XV le disposizioni del predetto R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di prorogare ulteriormente l'efficacia del su citato R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, convertito nella legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2298, prorogate a tutto il 31 dicembre 1936-XV dal R. decreto legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2238, sono ulteriormente prorogate a tutto il 30 giugno 1937-XV, salvo la modifica di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

L'art. 3 del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, convertito nella legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2298, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 3. — A decorrere dal 1° gennaio 1937-XV nel computo della anzidetta differenza la razione viveri non deve calcolarsi unicamente per quei militari che avrebbero avuto diritto a fruirne se destinati a terra ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 385, *foglio* 115. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 aprile 1937-XV, n. 710.

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, che istituì il Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane;

Visto il regolamento per l'amministrazione e per l'erogazione del Fondo predetto, approvato col R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1778, e successivamente modificato con i Regi decreti 9 giugno 1927, n. 1331, 5 dicembre 1928, n. 3036, e 17 giugno 1929, n. 1149;

Ritenuta la necessità di modificare gli articoli 8 e 16 del regolamento stesso anche in relazione ai principi informatori degli ordinamenti del Regime;

Udito il Consiglio di amministrazione del Fondo, il Ministero delle corporazioni ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 8 del vigente regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane è modificato come segue:

« I tre funzionari doganali membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati ».

L'art. 16 del regolamento medesimo è modificato come segue:

« Le domande di sovvenzione debbono essere dirette al presidente del Consiglio di amministrazione e — salve le eccezioni di cui all'ultimo comma del presente articolo — trasmesse per il tramite del direttore superiore della Circoscrizione doganale il quale, assistito dal locale capo-gruppo dogane dell'Associazione fascista del pubblico impiego, provvederà ai necessari accertamenti sulla attendibilità dei motivi addotti dal richiedente e dei documenti da esso esibiti.

Del risultato di tali accertamenti dovrà essere fatto constare in apposito verbale nel quale sarà anche esposto motivato parere circa il provvedimento da adottarsi.

Entro dieci giorni dalla data dell'arrivo, la domanda dovrà essere trasmessa al Consiglio di amministrazione insieme con i documenti esibiti dal richiedente e col verbale di cui al comma precedente sottoscritto dal direttore superiore e dal capo-gruppo predetto.

Qualora il termine di dieci giorni stabilito per l'invio delle domande non sia sufficiente alla istruttoria, esso potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario, ma in tal caso dovrà esserne data ragione nel verbale.

In assenza del direttore superiore della Circoscrizione doganale, ne farà le veci il funzionario che lo sostituisce in servizio.

Le domande di sovvenzione presentate da funzionari del grado 6° saranno trasmesse dagli interessati direttamente al presidente del Consiglio di amministrazione; quelle presentate da funzionari o commessi assegnati o distaccati presso uffici non dipendenti dal direttore superiore della Circoscrizione doganale saranno trasmesse al presidente del Consiglio di amministrazione per il tramite e col motivato parere dei capi degli uffici ai quali i richiedenti appartengono ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 385, *foglio* 119. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 marzo 1937-XV, n. 711.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Maria dei Miracoli, in Andria (Bari).

N. 711. R. decreto 8 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Andria in data 2 febbraio 1936, relativo alla erezione della nuova parrocchia di S. Maria dei Miracoli, in Andria (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1937 - *Anno XV*

REGIO DECRETO 8 marzo 1937-XV, n. 712.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Carife (Avellino).

N. 712. R. decreto 8 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Sacramento, in Carife (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 8 marzo 1937-XV, n. 713.
Dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite della provincia di Alessandria.

N. 713. R. decreto 8 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Alessandria:

1. Confraternita del Suffragio sotto il titolo di S. Caterina, in Acqui.
2. Confraternita della SS. Trinità, in Bergamasco.
3. Confraternita di S. Giovanni Battista, in Cavatore.
4. Confraternita della SS. Trinità, in Monastero Bormida.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 714.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico industriale « L. Cobianchi » di Intra.

N. 714. R. decreto 15 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico industriale « L. Cobianchi » di Intra e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 715.
Approvazione del nuovo statuto della Società Reale di Napoli.

N. 715. R. decreto 15 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene provveduto all'approvazione del nuovo statuto della Società Reale di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 marzo 1937-XV, n. 716.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico agrario « G. Scarabelli » di Imola.

N. 716. R. decreto 25 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico agrario « G. Scarabelli » di Imola e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 15 maggio 1937-XV
Revoca di una sanzione pecuniaria inflitta ai liquidatori della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Isola S. Sofia (Forlì).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio per l'esercizio del credito.

Vista la legge 6 giugno 1932-X, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto il decreto 2 giugno 1934 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste con il quale venne inflitta, in solido, ai liquidatori della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Isola S. Sofia (Forlì) una sanzione pecuniaria di L. 150 (centocinquanta) per infrazione alle disposizioni di cui all'art. 19 della precitata legge;

Vista la lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 18 giugno 1934, n. 11250, diretta all'intendente di finanza di Forlì con la quale si faceva sospendere l'esecuzione del decreto sopraindicato;

Considerato che le inadempienze che dettero luogo all'applicazione della cennata sanzione pecuniaria sono state prontamente sanate;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

E' revocata la sanzione pecuniaria di L. 150 inflitta con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 2 giugno 1934, in solido, ai sigg. Ruscelli don Vincenzo fu Innocenzo, Versari geom. Lorenzo di Vincenzo Luigi e Cavallucci Francesco fu Giovanni, quali liquidatori della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Isola S. Sofia (Forlì) per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'intendente di finanza di Forlì è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1623)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 15 maggio 1937-XV.
Nomina di un membro del Comitato consultivo generale presso la Sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio per l'esercizio del credito.

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto l'art. 10 dello statuto della Sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie;

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il comm. rag. Marco Paini è nominato, per l'esercizio 1937, membro del Comitato consultivo generale presso la Sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1937 - Anno XV

(1624) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 maggio 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca « Masucci e Sorrentino » di Palma Campania (Napoli).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

Istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio per l'esercizio del credito.

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca « Masucci e Sorrentino » di Palma Campania (Napoli) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca « Masucci e Sorrentino » di Palma Campania (Napoli) e la messa in liquidazione dell'azienda con le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1937 - Anno XV

(1625) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1937-XV.

Modificazioni alle « Condizioni e tariffe » per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2041;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nelle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato » sono apportate le modificazioni e le aggiunte di cui appresso:

1. — I paragrafi 5 e 6 dell'art. 36 sono annullati e sostituiti dai seguenti:

« § 5. - *Trasporto gratuito.* — Il trasporto gratuito nel viaggio di ritorno è esteso alle catene, alle corde, agli stanti, ed è esteso altresì ai cavalletti, agli scaffali ed alle impalcature che abbiano servito ad assicurare o ad assestare il carico dei prodotti ortofrutticoli entro i carri. Il trasporto gratuito è subordinato per i copertoni e per gli oggetti indicati alle condizioni:

che essi siano muniti della marca del mittente e di un numero d'ordine e che marche e numeri siano indicati dal mittente sulla lettera di vettura;

che il destinatario li rinvii al mittente entro 45 giorni dal ricevimento e li accompagni con una nuova lettera di vettura, domandando in questa il trasporto gratuito, inserendovi gli estremi della spedizione per cui hanno servito e producendo della medesima il bollettino di consegna;

che si intendano trasportati dall'amministrazione senza responsabilità per ritardo nella resa, quando questa avvenga nel termine della piccola velocità, e per avarie.

La gratuità del trasporto è accordata, in via di rimborso, anche per i cavalletti, gli scaffali e le impalcature, spediti a piccola velocità per essere poi utilizzati per assicurare od assestare il carico dei prodotti ortofrutticoli entro i carri, alle condizioni:

che essi siano muniti della marca del mittente e di un numero d'ordine e che tali contrassegni siano indicati dal mittente sulla lettera di vettura;

che il destinatario li utilizzi entro 30 giorni dal loro ricevimento per la spedizione di prodotti ortofrutticoli riportandone sulla lettera di vettura le marche e i numeri;

che il rimborso delle tasse venga domandato entro 45 giorni dall'eseguimento della spedizione di prodotti ortofrutticoli, producendo il duplicato della lettera di vettura della spedizione stessa, nonchè il duplicato della lettera di vettura o il bollettino di consegna della spedizione delle attrezzature di cui trattasi, a seconda che essa sia stata effettuata in porto affrancato od in porto assegnato ».

« § 6. - *Stanti e armature.* — Sotto l'osservanza delle condizioni sopra stabilite per il ritorno delle attrezzature usate per il carico di prodotti ortofrutticoli, gli stanti e le armature occorse pel carico delle grosse piastre, caldaie e simili, sono trasportati nel viaggio di ritorno con la riduzione del 50 % sui prezzi delle tariffe competenti ».

2. — Il paragrafo 1 dell'art. 75 è annullato e sostituito dal seguente:

« § 1. — Quando sia previsto nelle singole tariffe e le esigenze del servizio lo consentano, l'amministrazione può eseguire il trasporto delle cose con i treni diretti od accelerati, verso pagamento, per l'intero percorso da partenza a destinazione, della sopratassa del 70 % o del 40 % sui prezzi di trasporto, secondo che la spedizione, anche per una sola parte del percorso, si effettui, rispettivamente, con i treni diretti od accelerati. Peraltro se, a richiesta del mittente, è eseguito con i detti treni soltanto il percorso intercedente fra la stazione di partenza e quella di allacciamento con uno degli itinerari seguiti dai treni a lungo percorso specializzati per i trasporti di derrate, l'applicazione della soprattassa viene limitata a tale percorso iniziale, il quale, solo a questo effetto, si considera come un percorso a sè stante.

Per poter fruire dei treni diretti od accelerati occorre ottenere il previo consenso dell'amministrazione, eccezione fatta per le cose elencate nella condizione 8ª della tariffa n. 6 G. V. e spedite col regime della tariffa stessa, e di quelle spedite colla tariffa n. 12 G. V.

Per le spedizioni in piccole partite, di regola, ogni collo non deve superare i 50 chilogrammi; per quelle a carro, quando le esigenze tecniche lo richiedano, l'amministrazione potrà pretendere che il carico non superi i due terzi della portata del carro ».

3. — La nota che figura distinta con un asterisco in calce alle tariffe ordinarie n. 16 G. V. e n. 34 P. V. è annullata e sostituita dalla seguente:

« (*) Fruiscono della presente tariffa anche i trasporti di merci provenienti dall'estero e destinati, attraverso l'Italia, a Lagosta, a Zara, alle Colonie africane e alle Isole Italiane dell'Egeo. I trasporti in senso inverso non fruiscono della presente tariffa, ma di quelle di esportazione ».

4. — Nella tariffa eccezionale n. 20 G. V. è fatta, nella serie B_2 la seguente aggiunta:

« Per il peso minimo di 5 tonnellate: prezzi della classe n. 10 ».

5. — La tariffa eccezionale n. 21 G. V. è annullata e sostituita da quella allegata al presente decreto.

6. — Nella tariffa eccezionale n. 24 G. V. è fatta, nella serie *B*, la seguente aggiunta:

« Per il peso minimo di 5 tonnellate: prezzi della classe n. 11 », e dopo la serie *C* è aggiunta la seguente serie *D*:

SERIE *D* — AGRUMI.

Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie	Peso minimo Tonn.	Classe
Quelle della linea Fiumicino-Roma-Pescara-Tortoreto Nereto Controguerra (con diramazioni Ponte Galera-Maccarese Fregene e Sulmona-Raiano) e a sud di essa.	Quelle di tutta la rete distanti almeno 500 Km. da quelle mittenti	5 10 15	15 22 24
Stazioni della Sicilia	Stazioni della Sicilia	5 10	15 22

7. — Le tariffe eccezionali n. 25 e n. 26 G. V. sono soppresse.

8. — Il testo delle condizioni speciali 4ª della tariffa eccezionale numero 20 e 3ª delle tariffe eccezionali nn. 22 e 24 è annullato e sostituito dal seguente:

« I carri occorrenti al trasporto devono essere chiesti almeno 12 ore prima della presentazione della merce e deve esserne ultimato il carico ed effettuata la consegna entro dodici ore dal momento in cui il carro fu messo a disposizione dello speditore ».

9. — L'intestazione della tariffa ordinaria n. 35 è annullata e sostituita dalla seguente:

« Merci di produzione nazionale dirette alle stazioni marittime sottoindicate in destinazione dell'estero »,

e la nota (1) alla intestazione stessa è modificata come appresso:

« (1) Fruiscono della presente tariffa anche le merci di produzione nazionale dirette a Lagosta, a Zara, alle Colonie Africane e alle Isole italiane dell'Egeo ».

10. — Nel quadro delle riduzioni delle tariffe ordinarie n. 35 e n. 36 P. V., l'ultimo alinea è annullato e sostituito dal seguente:

« Per effetto della riduzione il prezzo di trasporto, compreso l'aumento percentuale in vigore, non deve scendere al di sotto di L. 0,09 per tonnellata e per chilometro ».

11. — Nella nomenclatura e classificazione delle cose a grande velocità:

a) sono aggiunte le voci:

« Merci di produzione nazionale in esportazione dall'Italia, via terra . . . . — 21

« Merci in transito per l'Italia . . . . 16 —

b) è soppressa, di contro alle voci nelle quali essa figura, l'indicazione delle tariffe eccezionali n. 21, n. 25 e n. 26.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Allegato al decreto Ministeriale N. 1773.

Tariffa eccezionale n. 21 - G. V.

Merci di produzione nazionale in esportazione dall'Italia, via terra (1).

Serie A.

Bestiame piccolo, cioè: vitelli, suini od ovini, tanto vivo (2), quanto macellato, con o senza pelle . . .
Burro artificiale (margarina burrificata) . . . . . .
» di cocco (grasso di cocco purificato) . . . . . .
» di latte, anche misto con altre sostanze, fresco, salato o cotto . . . .
Cacciagione o selvaggina, viva o morta . . . .
Carni affumicate, salate, secche, anche insaccate, escluse quelle in iscatole . . . .
Carni macellate, fresche o congelate, comprese le frattaglie . . . .
Conigli vivi o morti . . . .
Formaggi freschi e sodi . . . .
Funghi commestibili freschi . . . .
Gamberi e granchi . . . .
Grasso naturale fresco di bovini e suini, escluse le grasce lorde di sangue miste a membrane . . . . .
Lardo e lardoni, comprese le ventresche e le gole salate .
Latte fresco anche sterilizzato e latte condensato (escluso il latte in barattoli) . . . .
Margarina od oleo-margarina . . . .
» burrificata (burro artificiale). . . . . . .
Olio d'oliva in botti, barili o stagnoni ed in carri serbatoi . . . .
Olive in natura fresche . . . .
Ostriche, aragoste, cappe, ricci, crostacei e frutti di mare in genere, commestibili . . . .
Paste da minestra, compresi i tortellini e simili paste .
Pesci vivi d'ogni specie e pesci morti freschi o congelati
Pollame vivo o morto, compresi i piccioni (3), le tortore e simili animali domestici da cortile . . . . .
Pomidoro in natura conservati in scatole di latta. . .
» (conserva o salsa di) . . . .
Strutto o grasso cotto di porco . . . .
Sugna fresca . . . .
Uova in ceste od in casse . . . .
Uva fresca . . . .

Per il peso minimo di 50 kg.:
Prezzi della classe n. 9.

Per il peso minimo di 5 tonn.:
Prezzi della classe n. 12.

Per il peso minimo di 10 tonn.:
Prezzi della classe n. 15.

Per il peso minimo di 15 tonn.:
Prezzi della classe n. 18.

(1) Fruiscono della presente tariffa anche i trasporti di merci provenienti da Lagosta, da Zara, dalle Colonie Africane e dalle Isole Italiane dell'Egeo, in partenza da uno scalo marittimo del Regno e in destinazione dell'estero via terra.
(2) In tal caso il bestiame deve essere riposto in gabbie, oppure in ceste o casse reticolate.
(3) I piccioni viaggiatori o per tiro a volo non fruiscono della serie *A*, ma della serie *F*.

Serie B.

Merci	Prezzi
Pollame vivo spedito senza altre derrate	Per il peso minimo di 5 tonn.: Prezzi della classe n. 13.
Uova in ceste o casse spedite senza altre derrate	Per il peso minimo di 10 tonn.: Prezzi della classe n. 18

Serie C.

Merci	Prezzi
Aglio Agrumi, cioè: arance, cedri, mandarini, bergamotti, limoni e simili, anche in acqua di mare o salata Barbabietole in natura	Per il peso minimo di 50 kg.: Prezzi della classe n. 9.
Carrube Castagne fresche o secche Cipolle	Per il peso mimino di 5 tonn.: Prezzi della classe n. 13
Frutta fresche non nominate anche in acqua salata o solforata, riposte in botti o barili Frutta secche non nominate: mandorle, nocciole, uva secca, fichi (esclusi i fichi e gli scarti di fichi per usi industriali), ecc.	Per il peso minimo di 10 tonn.: Prezzi della classe n. 20.
Legumi (cioè: fagioli, fave, lupini, piselli) freschi in natura Ortaggi freschi Patate Pomidoro in natura	Per il peso minimo di 15 tonn.: Prezzi della classe n. 22.

Serie D.

Merci	Prezzi
Agrumi, in partenza da stazioni poste sulla linea Fiumicino-Roma-Pescara-Teramo-Tortoreto-Nereto Controguerra (con diramazioni Ponte Galera-Maccarese Fregene e Sulmona-Raiano) e al sud di essa	Per il peso minimo di 5 tonn.: Prezzi della classe n. 17. Per il peso minimo di 10 tonn.: Prezzi della classe n. 23. Per il peso minimo di 15 tonn.: Prezzi della classe n. 25.

Serie E.

Merci	Prezzi
Fiori freschi, piantine vive e foglie ornamentali, percorrenti sulle linee dello Stato almeno 200 km. Le spedizioni con percorso inferiore sono escluse dalla presente tariffa n. 21	Per il peso minimo di 50 kg.: Prezzi della classe n. 7 ridotti del 35 %. Per il peso minimo di 4 tonn.: Prezzi della classe n. 8 ridotti del 35 %.

Serie F.

Merci	Prezzi
Merci non comprese nelle precedenti serie *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*	Prezzi delle tariffe competenti ridotti del 30 %.

Condizioni speciali.

1. — La presente tariffa è applicabile ai trasporti eseguiti con lettera di vettura internazionale e destinati direttamente a stazioni estere poste oltre quelle di transito di Ventimiglia, Breil, Modane, Iselle, Pino, Chiasso, Tirano, Brennero, S. Candido, Tarvisio, Fusine Laghi, Piedicolle, Postumia e Fiume.

E' pure applicabile ai trasporti appoggiati alle suddette stazioni di transito per la rispedizione all'estero sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione.

2. — Per le spedizioni fruenti delle serie *A*, *C*, *E*, ed *F* i prezzi non possono essere inferiori a quelli previsti dalla tariffa ordinaria n. 6 G. V., serie *A* e *B*, per i colli di peso da oltre 30 a 40 chilogrammi, secondo la natura delle merci e le percorrenze.

3. — Per le merci comprese nelle serie *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* è ammessa la spedizione coi treni diretti od accelerati, alle condizioni di cui l'art. 75.

4. — Il ghiaccio adoperato per la conservazione delle derrate è trasportato in esenzione di tasse se non contenuto entro i colli insieme, con le derrate stesse; altrimenti è tassato come le derrate.

5. — Per le spedizioni a carro fruenti delle serie *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* la richiesta dei carri deve essere fatta almeno dodici ore prima della presentazione della merce e deve essere ultimato il carico ed effettuata la consegna entro dodici ore dal momento in cui il carro fu messo a disposizione dello speditore.

6. — E' ammesso, per le spedizioni a carro fruenti delle serie *A*, *B*, *C* e *D*, che l'ammontare delle tasse di trasporto, previ accordi con l'Amministrazione, sia pagato, anzichè in valuta corrente, mediante rilascio di vaglia cambiario (chèque), esigibile presso un istituto bancario di gradimento dell'Amministrazione.

7. — Sono escluse dalla serie *F* le spedizioni fruenti delle tariffe ordinarie nn. 1, 6, 7 e 10 G. V.

8. — E' ammesso, per i trasporti a carro fruenti della serie *E*, il completamento del carico nelle stazioni intermedie, sempre quando ciò sia compatibile con le esigenze del servizio.

Nelle lettere di vettura e sui documenti doganali il rappresentante del mittente nelle stazioni intermedie deve esporre il peso e la quantità dei colli aggiunti.

E' fatto divieto di togliere merci nelle stazioni intermedie. Verificandosi tale fatto, la merce levata è tassata come una separata spedizione dalla stazione in cui è avvenuto il carico iniziale a quella intermedia con i prezzi della tariffa n. 12 G. V.

Il pagamento delle tasse di trasporto per il peso minimo di 4 tonnellate, e per quello reale se superiore — tenuto conto degli eventuali completamenti nelle stazioni intermedie — è sempre da farsi dal mittente nelle stazioni di origine. Le differenze eventualmente dovute per effetto dei completamenti di carico debbono essere ugualmente pagate dal mittente, sul quale sono riprese con rilievi a debito emessi dal Controllo.

Roma, addì 2 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

(1610)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1937-XV.
Chiusura della caccia col fucile alla quaglia lungo il litorale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 13 e 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931-IX, numero 117;

Visto il voto espresso dal Comitato per la caccia, di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836, nella seduta del 13 maggio 1937-XV;

Decreta:

La caccia col fucile alla quaglia di cui all'art. 13 del testo unico approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117, si chiude quest'anno il 23 maggio.

Parimenti il 23 maggio si chiude la caccia col fucile alla quaglia e alla tortora, nella penisola Salentina e lungo il restante litorale pugliese, fino alle foci del Candelara e del Bradano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(1579)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1937-XV.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nelle due zone sotto indicate della provincia di Palermo;

1ª *Zona delle Petralie e Geraci*, racchiusa nei seguenti confini: Portella Ferrone, Archi di Ruggero Normanno (territorio di Petralia Soprana), Trazzera Savochella, Portella Bifolca, mulattiera sino al raggiungimento della strada provinciale per Castelbuono, sino al Km. 38, mulattiera che dietro il bevaio passa per piano Parrino, Canalicchia, Pietra Giordano, Portella Raimondo, Portella Mandarino, Portella Colla e trazzera che porta alla Petralia (denominata trazzera dei Sopranesi) attraversando il vallone del Monaco, Lupareddo, S. Miceli, Castellaro, Archi di Ruggero Normanno (Portella Ferrone).

2ª *Zona di Monreale*, racchiusa nei seguenti confini: strada provinciale per Camporeale e precisamente all'innesto dell'antica trazzera regia per Trapani, Passo Girardelli; trazzera sino alla Portella dello Zupino Bosco di Renda, Muro a Secco tra detto Bosco ed ex feudo Aglisotto, ex feudo Cannavera, cresta soprastante la valle del Pomo, ai confini precisamente tra gli ex feudi Aglisotto, Cannavera ed Agrifoglio, Valle del Pomo, spartiacqua tra Aglisotto, Agrifoglio e Menta, stradale provinciale per Partinico, Portella di Renda, Montagna di Renda, Censiti di Renda, muro a secco del Bosco di Renda, strada provinciale per Monreale, Ponte della Catena, bivio Gristina, Passo Girardelli, strada provinciale per Camporeale;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Palermo ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, in due zone della provincia di Palermo, delimitate come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Palermo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(1580)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1937-XV.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nelle sotto elencate zone della provincia di Parma, delimitate dai seguenti confini:

1ª Zona del comune di Felino, delimitata:
a nord, dalla strada detta dei Caroni, dal rio Silano, dalla strada del Castelletto;
a sud, dalla strada principale Felino-Barbiano;
ad est, dalla strada Barbiano-S. Michele di Tiorre;
ad ovest, dalla strada di Monte Grande a Ricò.

2ª Zona dei comuni di Fontanellato e Fontevivo, delimitata:
a sud, dalla ferrovia Milano-Bologna;
ad est, dalla strada comunale Fienilnuovo e del canale San Carlo;
a nord, dal cavo divisorio limite fondo Bertinazza, podere Bergominetto, beneficio parrocchiale Priorato e rio Fontana Serena;
ad ovest, dalla strada comunale della Masone.

3ª Zona del comune di Neviano Arduini, delimitata:
ad est, dal rio Graiano, che scende dal crinale della collina al torrente Termina;
ad ovest, dalla strada del Cortezzo, che scende dal crinale della collina pure al torrente Termina;
a sud, dalla strada comunale Ladrignano-Bazzano, che domina il crinale della collina, congiungendo il rio Graiano con la strada del Cortezzo;
a nord, dal torrente Termina con corso d'acqua perenne che congiunge a valle il rio Graiano con la strada del Cortezzo.

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-1937;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, in tre zone della provincia di Parma, delimitate come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Parma, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(1581)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1937-XV.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 6 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Parma, delimitata dai seguenti confini:

a nord, la riva destra del Po, nel tratto che va dalla strada detta delle Anime, alla foce del fiume Taro;

ad est, la riva sinistra del fiume Taro dalla sua foce al traghetto di Gramignazzo, di qui passando in destra « Taro », la strada che conduce a Gramignazzo e da Gramignazzo la strada comunale che conduce a Borgonovo fino all'altezza di Casa Colombara, di qui derivazione di detta strada che conduce al traghetto di Borgonovo;

a sud, la strada sinistra « Taro » che dal traghetto di Borgonovo porta al Crocile di Casa Furia;

ad ovest, la strada che dal Crocile di Casa Furia conduce al fiume Po toccando: ponte sul collettore Rigosa, Casa Scavizza, ponte sul canale Rigosa, Cascina delle Salde, Roccabianca (Capoluogo), Stagno e per la strada delle Anime fino al Po;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(1600)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1937-XV.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto li decreto Ministeriale 5 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nelle sotto elencate zone della provincia di Parma, dell'estensione complessiva di ettari 560, delimitato dai seguenti confini:

1ª Zona:

ad ovest, linea ferroviaria Fidenza-Cremona, nel tratto compreso fra i confini nord e sud sottosegnati;

ad est, strada comunale di Bastelli;

a nord, carraia che parte dalla strada comunale di Bastelli contro il Cimitero e prosegue, lungo i confini fra i fondi Tre Case e Pivona, fino alla linea ferroviaria Fidenza-Cremona;

a sud, siepe di confine fra le proprietà Frandoline e Granella, dalla strada comunale di Bastelli, fino alla ferrovia Fidenza-Cremona.

2ª Zona:

a nord-ovest, strada statale di Salsomaggiore (n. 9), dallo sbocco della strada comunale di Lodesana allo sbocco della strada vicinale di accesso alle proprietà comm. Savi, Magnani e Zecca (presso il ponte sul torrente Ghiara);

a sud-ovest, strada vicinale di accesso alle proprietà Savi, Magnani e Zecca, dalla strada statale n. 9 fino alla carraia di proprietà Angelo Magnani;

a sud-est, carraia suddetta di proprietà Magnani fino al confine col podere Baiaffo poi carraia di confine fra i poderi Baiaffo e Cavicchia fino alla strada vicinale Bazzini;

a nord-est, strada vicinale di accesso ai fondi Bazzini (Casa Bassa e Pirlone) dallo sbocco della carraia di confine Baiaffo-Cavicchia fino allo sbocco sulla strada comunale di Lodesana, strada comunale di Lodesana, dallo sbocco della strada vicinale Bazzini, al suo sbocco sulla strada statale di Salsomaggiore (n. 9).

3ª Zona:

ad ovest, rio di Siccomonte ,dalla strada vicinale della Chiesa di Siccomonte, fino al suo sbocco nel torrente Rovacchia presso il ponte della strada comunale di S. Margherita;

a nord, strada di S. Margherita, dal ponte sul torrente Rovacchia, fino allo sbocco della strada vicinale delle Comendarelle;

ad est, strada vicinale delle Comendarelle, dalla strada di S. Margherita, fino alla siepe di confine fra le proprietà Monfestone e Ferrarine;

a sud, siepe di confine fra le proprietà Monfestone e Ferrarine, dalla strada vicinale delle Comendarelle fino alla strada comunale di Monfestone, indi la prospiciente strada vicinale della Chiesa di Siccomonte, fino al rio Siccomonte;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, in tre zone della provincia di Parma, delimitate come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(1599)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1937-XV.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un immobile sito in Valle Mosso.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929-VIII, numero 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927-V, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927-V, n. 1551;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Valle Mosso il 6 giugno 1935 - Anno XIII, a rogito del dott. Casale Telesforo Celestino notaio residente in Mosso S. Maria, col quale il comune di Valle Mosso ha donato all'Opera nazionale Balilla un appezzamento di terreno sito nel territorio del comune stesso (in regione Berra od Alle Piane) della superficie di metri quadrati 2600 facente parte dei mappali 254, 263, 261, 258 e 218;

Veduta la deliberazione n. 11 in data 22 marzo 1937-XV con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse, disposta a suo favore dal comune di Valle Mosso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Bottai.

(1612)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario straordinario per il Consorzio di bonifica del Careri (Reggio Calabria).

Con decreto Ministeriale 8 maggio 1937, n. 2670, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria del Consorzio di bonifica del Careri (Reggio Calabria) ed è stato nominato commissario straordinario dell'Ente il comm. Fortunato Sandicchi.

(1557)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 3,50 % (1906).

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 53.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 % (1906) n. 280272 di L. 70, intestato a Sanvenero Eugenio di Giuseppe, domiciliato a Pozzuoli (Napoli).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti trimestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: Potenza.

(222)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

Media dei cambi e dei titoli

del 21 maggio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93, 94
Francia (Franco)	84, 80
Svizzera (Franco)	434, 25
Argentina (Peso carta)	5, 77
Austria (Shilling)	3, 56
Belgio (Belga)	3, 20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66, 24
Danimarca (Corona)	4, 194
Germania (Reichsmark)	7, 6336
Jugoslavia (Dinaro)	43, 70
Norvegia (Corona)	4, 7195
Olanda (Fiorino)	10, 45
Polonia (Zloty)	360, 50
Romania (Leu)	13, 9431
Svezia (Corona)	4, 8435
Turchia (Lira turca)	15, 1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5, 6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16, 92
Rendita 3,50 % (1906)	74, 15
Id. 3,50 % (1902)	71, 275
Id. 3,00 % (Lordo)	52, 75
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71, 75
Rendita 5 % (1935)	93, 10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89, 275
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101, 375
Id. id. 5 % - Id. 1941	101, 60
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91, 925
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91, 85
Id. id. 5 % - Id. 1944	97, 90

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale denominata « Acqua di Agnano ».

Con decreto del Ministro per l'interno, in data 30 aprile 1937, la ditta Oscar Tobler di Agnano Pisano è stata autorizzata a vendere l'acqua minerale naturale conosciuta sotto il nome di « Acqua di Agnano » che scaturisce nel comune di Agnano Pisano, in bottiglioni da litri due, chiusi con tappo corona.

I bottiglioni saranno contrassegnati con l'etichetta descritta nel decreto Ministeriale 5 maggio 1925, n. 40, con cui si autorizza la libera vendita in bottiglie dell'acqua medesima.

Il prefetto di Pisa è incaricato dell'esecuzione del decreto che sarà notificato in via amministrativa dal podestà di Agnano Pisano alla ditta Oscar Tobler al suo domicilio in Agnano Pisano.

(1583)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 5 dal 1° al 15 marzo 1937 - Anno XV

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Agrigento	San Biagio Platani	E	—	1
Alessandria	Ufasio	B	—	1
Arezzo	Bucine	B	—	1
Benevento	Alife	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Campobasso	Larino	Cap	1	—
Catanzaro	Belvedere Spinello	B	—	1
Id.	Ricadi	B	—	1
Cuneo	Dronero	B	—	1
Firenze	Firenze	B	—	1
Frosinone	Alatri	B	—	1
Id.	Monte S. Giov. Camp.	B	—	1
Gorizia	Vipacco	B	—	1
Littoria	Castelforte	O	—	1
Milano	Morimondo	B	—	1
Id.	Opera	B	—	1
Napoli	Marigliano	B	—	1
Padova	Pozzonovo	B	1	—
Pistoia	Lamporecchio	B	—	1
Id.	Pistoia	B	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	B	—	1
Salerno	Pellezzano	B	—	1
Id.	Roccadaspide	B	—	1
Id.	Ravello	B	—	1
Id.	Sassano	B	—	1
			2	23
	Carbonchio sintomatico			
Aquila	Oricola	E	—	1
Cosenza	Corigliano Calabro	E	1	—
Enna	Regalbuto	B	2	—
Ferrara	Bondeno	B	—	1
Ravenna	Faenza	B	—	1
Verona	Verona	B	—	1
			3	4
	Afta epizootica			
Alessandria	Ufurisengo	B	—	1
Id.	Oviglio	B	—	2
Bergamo	Parzanica	B	—	1
Brescia	Cologne	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	1	—
Firenze	Prato	B	—	3
Mantova	Marcaria	B	1	—
Id.	Rovigo	B	1	—
Lucca	Massarosa	B	1	—
Macerata	S. Severino Marche	B	—	1
Milano	Merlino	B	—	1
Id.	Misinto	B	—	1
Id.	Orio Litta	B	—	1
	Segue: *Afta epizootica.*			
Padova	Codenigo	B	—	1
Parma	Salsomaggiore	B	—	1
Pavia	Bereguardo	B	1	—
Id.	Borgo Priolo	B	1	—
Id.	Castelletto di Brenduzzo	B	—	1
Id.	Lardirago	B	1	—
Id.	Vidigulfo	B	1	—
Piacenza	Castelvetro	B	1	—
Sondrio	Mantello	B	1	—
Id.	Rogolo	B	—	2
Terni	Amelia	B	1	—
Venezia	Iesolo	B	—	1
Verona	Lazise	B	—	2
Id.	Legnago	B	—	4
			11	24
	Malrossino dei suini			
Arezzo	Cortona	S	1	—
Bolzano	Bolzano	S	—	1
Brescia	Desenzano del Garda	S	—	1
Campobasso	Larino	S	1	—
Chieti	Monteodorisio	S	1	—
Como	Costa Masnaga	S	2	—
Gorizia	Circhina	S	—	1
Id.	Ramans d'Isonzo	S	—	1
Pescara	Pescara	S	—	1
Vicenza	Malo	S	—	2
			55	7
	Peste e setticemia dei suini.			
Arezzo	Arezzo	S	8	1
Id.	Cortona	S	1	2
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Foiano Chiana	S	1	—
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	S	—	1
Bologna	Castello Serravalle	S	—	1
Cagliari	Gonnosfanatiga	S	—	1
Id.	Nogoro	S	—	1
Id.	Sedilo	S	—	1
Catanzaro	Fossato	S	—	1
Cremona	Casalmaggiore	S	—	2
Firenze	Bagno a Ripoli	S	1	—
Forlì	Cesena	S	1	—
Mantova	Guidizzolo	S	—	1
Id.	Sabbioneta	S	—	1
Id.	S. Giorgio di Mantova	S	1	—
Id.	San Martino dell'Arg.	S	1	—
Macerata	Matelica	S	1	1
Massa e Carrara	Zeri	S	4	—
Milano	Massalengo	S	—	1
Modena	Sassuolo	S	2	—
Padova	Baone	S	—	1
Id.	San Pietro in Gu	S	1	—
Parma	Busseto	S	2	—
Id.	Collecchio	S	1	—
Id.	Fidenza	S	1	—
Id.	Salsomaggiore	S	—	1
Id.	S. Lazzaro Parmense	S	—	2
Id.	Sorbolo	S	1	1
Piacenza	Fiorenzuola	S	2	—
Id.	Piacenza	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue *Peste e setticemia dei suini*			
Piacenza	Vigolzone	S	—	1
Pistoia	Pistoia	S	2	2
Ravenna	Ravenna	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Vetto	S	—	1
Id.	Fabbrico	S	—	1
Rieti	Borgocollefegato	S	1	—
Roma	Roma	S	6	1
Sassari	Ozieri	S	—	1
Id.	Silico	S	—	1
Siena	Castelnuovo Berardenga	S	2	—
Id.	Poggibonsi	S	4	—
Id.	Radda in Chianti	S	1	—
Id.	Radicondoli	S	—	1
Id.	Siena	S	1	—
Taranto	Taranto	S	1	—
Teramo	Atri	S	—	1
Treviso	Ponte di Piave	S	—	1
			52	31
	Morva.			
Genova	Genova	E	—	—
Napoli	Napoli	E	1	—
Salerno	Tramonti	E	1	1
			2	1
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Agrigento	E	2	2
Id.	Aragona	E	2	—
Id.	Raffadali	E	3	—
Avellino	S. Martino Valle Cand.	E	—	1
Bari	Bisceglie	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	2	—
Benevento	Solopaco	E	—	1
Id.	Sant'Angelo a Cupolo	E	—	1
Id.	Guardia Sanframondi	E	—	1
Id.	Paduli	E	—	1
Id.	Alvignano	E	—	1
Id.	San Lorenzo Maggiore	E	—	1
Caltanissetta	Campofranco	E	1	—
Id.	Mussomeli	E	1	—
Id.	Vallelunga	E	4	—
Catania	Caltagirone	E	2	—
Id.	Mascali	E	1	—
Id.	Mascalucia	E	1	—
Chieti	Pretoro	E	1	—
Imperia	Imperia	E	1	—
Napoli	Afragola	E	1	—
Id.	Albanova	E	4	—
Id.	Arienzo	E	1	—
Id.	Arzano	E	2	—
Id.	Caivano	E	1	—
Id.	Caserta	E	2	—
Id.	Casona	E	1	4
Id.	Cesa	E	2	—
Id.	Cimitile	E	1	1
Id.	Fertilia	E	2	—
Id.	Frignano	E	4	—
Id.	Giuliano in Campania	E	1	—
Id.	Maddaloni	E	3	—
Id.	Marcianise	E	4	—
Id.	Napoli	E	36	—
Id.	Nola	E	6	—
Id.	Palma Campania	E	1	1
	Segue *Farcino criptococcico*			
Napoli	Parete	E	—	1
Id.	Pollena Trocchia	E	—	2
Id.	Roccarainola	E	1	—
Id.	S. Giorgio a Cremano	E	5	—
Id.	S. Giuseppe Vesuviano	E	1	—
Id.	Sant'Anastasia	E	1	—
Id.	Sant'Antimo	E	3	—
Id.	Terzigno	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	10	1
Id.	Torre del Greco	E	1	—
Id.	Trentola	E	3	—
Id.	Villa Literno	E	1	—
Id.	Visciano	E	2	—
Palermo	Altofonte	E	3	—
Id.	Bagheria	E	11	—
Id.	Belmonte	E	4	1
Id.	Bolognetta	E	5	—
Id.	Carini	E	22	—
Id.	Casteldaccia	E	2	—
Id.	Palermo	E	2	—
Id.	Partinico	E	2	—
Id.	Piana	E	3	—
Id.	Santa Cristina	E	5	—
Id.	Torretta	E	2	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	—	1
Id.	Eboli	E	2	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Nocera inferiore	E	1	—
Id.	Roccapiemonte	E	1	—
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	San Marzano sul Sarno	E	2	1
Id.	San Valentino Tono	E	—	1
Id.	San Severino Rovella	E	1	2
Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Siano	E	—	1
Id.	Tramonti	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	—	1
Trapani	Alcamo	E	14	—
Id.	Calatafimi	E	4	1
Id.	Castellam. del Golfo	E	5	—
Id.	Marsala	E	2	—
Id.	Partanna	E	1	—
Id.	Salemi	E	1	—
Id.	Trapani	E	—	1
			225	29
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Can	—	2
Id.	Fabriano	Can	—	1
Imperia	Ventimiglia	Can	—	1
Napoli	Bacoli	Can	—	2
Id.	Napoli	Can	—	5
Id.	Torre Annunziata	Can	—	1
Terni	Montefranco	Can	1	—
Id.	Terni	Can	—	1
			1	13
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	6	—
Aquila degli Abruzzi	Rocca di Mezzo	O	1	—
Campobasso	Baranello	E	4	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Rogna			
Campobasso	Campolieto	O	3	—
Id.	Pescopennataro	O	117	—
Id.	San Pietro Avellana	O	13	—
Frosinone	Ameseno	O	1	—
Id.	Casalattico	O	—	10
Genova	Borzonasca	O	25	—
Imperia	San Remo	E	—	1
Macerata	Esanatoglia	O	1	—
Potenza	Potenza	E	1	—
Id.	Marsicovetere	O	—	1
Rieti	Labro	O	10	—
Id.	Petrella Salto	O	—	2
Roma	Roma	O	4	—
Salerno	Contursi	O	—	1
Id.	Postiglione	O	—	1
Id.	Sanza	O	13	—
Id.	Sicignano degli Alburni	O	4	—
Taranto	Castellaneta	O	—	1
Terni	Calvi dell'Umbria	O	1	—
			104	17
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Agrigento	Licata	O	—	1
Catania	Vizzini	O	1	—
Napoli	San Giorgio a Cremano	C	—	1
Roma	Roma	O	3	—
			4	2
	Aborto epizootico.			
Ancona	Fabriano	B	—	2
Id.	Numana	B	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	O	1	—
Bolzano	Lana	B	—	1
Id.	San Candito	B	—	1
Id.	Ultimo	C	—	1
Cremona	Castelleone	B	1	—
Cuneo	Marene	O	—	1
Ferrara	Cento	B	6	3
Id.	Copparo	B	1	—
Id.	Ferrara	O	1	—
Id.	Id.	B	2	—
Id.	Formignana	B	1	—
Id.	Lagosanto	O	1	—
Id.	Ostellato	B	—	2
Id.	Vigarano	B	1	—
Firenze	Bagno a Ripoli	B	1	—
Id.	Barberino Mugello	B	2	—
Id.	Firenze	B	1	—
Id.	Scarperia	B	1	—
Gorizia	Caporetto	B	7	—
Id.	Cormons	B	1	—
Id.	Tolmino	B	5	—
Lucca	Vagli Sotto	O	—	1
Modena	Modena	O	—	1
Id.	Novi di Modena	O	—	1
Parma	Felino	B	1	—
Id.	Mezzani	B	1	—
Id.	Monchio	B	3	—
Id.	Noceto	B	1	—
Pesaro	Pesaro	B	—	1
Piacenza	Monticelli	B	1	1
Id.	Piacenza	B	—	1
Id.	Cortemaggiore	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	3	1
	Segue Aborto epizootico			
Reggio nell'Emilia	Guastalla	B	2	—
Id.	Luzzara	B	1	—
Id.	Bagnolo	B	2	2
Id.	Montecchio	B	2	—
Id.	Collagna	B	3	—
Id.	Cadelbosco	B	3	—
Id.	Bagnolo	B	—	3
Id.	Poniglio	B	—	1
Id.	Gattatico	B	—	2
Id.	Coariago	B	—	1
Roma	Roma	B	4	—
Rovigo	Porto Viro	B	1	—
Siena	Radicondoli	B	3	—
Treviso	Godega Sant'Urbano	B	1	—
Id.	Vittorio Veneto	B	1	—
Udine	Manzano	B	1	—
Vercelli	Ronsecco	B	—	1
Venezia	Annone Veneto	B	1	—
Id.	Caorle	B	2	—
Id.	Chioggia	O	—	1
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	Torre di Mosto	B	2	—
			73	31
	Tubercolosi bovina.			
Bari	Andria	B	1	—
Modena	Carpi	B	—	1
Id.	Castelfranco Emilia	B	—	2
Id.	Castelnuovo Rangone	B	—	1
Id.	Cavezzo	B	—	1
Id.	Finale Emilia	B	—	1
Id.	Fiorano	B	—	1
Id.	Formigine	B	—	1
Id.	Modena	B	—	1
Rieti	Cittaducale	B	—	1
Roma	Roma	B	2	—
Udine	Codroipo	B	3	—
Vicenza	Malo	B	—	1
Id.	Dueville	B	—	1
Id.	Cartigliano	B	—	1
Id.	Tezze	B	—	2
Id.	Romano d'Ezelino	B	—	1
			6	16
	Diarrea dei vitelli.			
Alessandria	Sezzadio	B	—	1
Ascoli Piceno	Comunanza	B	1	—
Id.	Fermo	B	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	B	—	1
Id.	Venarotta	B	2	1
Padova	Ospedaletto Euganeo	B	—	1
Ravenna	Ravenna	B	—	1
Teramo	Teramo	B	—	1
			4	6
	Difterite aviaria.			
Ancona	Fabriano	P	—	1
Genova	Torriglia	P	1	—
			1	1
	Colera dei polli			
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	P	1	—
Padova	Grantorto	P	1	—
Udine	Codroipo	P	—	4
			2	4

RIEPILOGO
dal 1° al 15 marzo 1937-XV - N. 5.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		con casi di malattia		
1	Carbonchio Ematico	18	25	25
2	Carbonchio Sintomatico	6	6	7
3	Afta Epizootica	17	27	35
4	Malrossino dei suini	9	10	12
5	Peste e setticimia dei suini	26	38	83
6	Morva	3	3	3
7	Farcino criptococcico	12	83	254
8	Rabbia	4	8	14
9	Rogna	13	22	121
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	4	6
11	Aborto epizootico	19	56	104
12	Tubercolosi bovina	6	17	22
13	Diarrea dei vitelli	5	8	10
14	Difterite aviaria	2	2	2
15	Colera dei polli	3	3	6

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

N. B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(1417)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca « Masucci e Sorrentino » di Palma Campania (Napoli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

Istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio per l'esercizio del credito.

Visto il decreto del Capo del Governo di pari data, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca « Masucci e Sorrentino » di Palma Campania (Napoli) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda con le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

In conformità dell'art. 66 del R. decreto-legge suddetto;

Nomina

il prof. Cesare Ventriglia a commissario liquidatore ed i signori avv. Salvatore Menna, rag. Giuseppe Castria e rag. Carmine Ronga a membri del Comitato di sorveglianza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1626)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso a due borse di perfezionamento nello studio fisico-chimico e biologico delle acque dolci lagunari e marine in rapporto alla pesca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 20 febbraio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti addì 15 marzo 1937-XV, registro n. 5 Min. agr. e for., foglio n. 390, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1937-XV con il quale è stato bandito un concorso a due borse di perfezionamento nello studio fisico-chimico e biologico delle acque dolci lagunari e marine, in rapporto alla pesca, con scadenza per la presentazione delle domande al 30 aprile 1937-XV;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine di cui sopra;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di cui al concorso bandito col decreto Ministeriale di cui alle premesse è prorogato al 20 giugno 1937-XV.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(1620)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.